

Nota: la versione in microsoft word è disponibile su richiesta da inviare a eoero@simmons-simmons.com

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Tra

Mercatone Uno Services S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito "**Mercatone Uno Services**"), società di diritto italiano con sede legale a Imola (BO), via Molino Rosso n. 9/C, ai fini del presente accordo rappresentata dai commissari straordinari Avv. Stefano Coen, Dott. Ermanno Sgaravato e Prof. Dott. Vincenzo Tassinari;

e

[●], società di diritto [●], capitale sociale di [●], con sede in [●] n. [●], ai fini del presente accordo rappresentata da [●], munito dei necessari poteri quale [●] (il "**Soggetto Interessato**")

(di seguito, la Società e il Soggetto Interessato, congiuntamente, le "**Parti**", e, ciascuna una "**Parte**")

Premesso che

- (A) Mercatone Uno Services opera nel settore del *retail* non alimentare in Italia ed è proprietaria della partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale di È Oro S.r.l., con sede legale a Imola (Bo), via Molino Rosso n. 9/C ("**È Oro**"), società attiva nel settore della vendita al dettaglio di gioielli e preziosi, nonché del marchio "È Oro" e del dominio internet www.eorogioielli.it;
- (B) In data 7 aprile 2015 Mercatone Uno Services è stata ammessa - unitamente a M. Estate S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, M. Business S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, Mercatone Uno Finance S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, Mercatone Uno Logistics S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, M. Uno Trading S.r.l. in Amministrazione Straordinaria (collettivamente, insieme a Mercatone Uno Services, le "**Società**") - alla procedura di Amministrazione Straordinaria a norma dell'art. 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 (la "**Legge Marzano**") e sono stati nominati quali commissari straordinari l'avvocato Stefano Coen, il dottor Ermanno Sgaravato e il professor dottor Vincenzo Tassinari (i "**Commissari Straordinari**" o i "**Commissari**");
- (C) In data 8-10 aprile 2015, il Tribunale di Bologna - Sezione Fallimentare - ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di Mercatone Uno Services ex art. 4, comma 1 della Legge Marzano;
- (D) in data 5 ottobre 2015, i Commissari hanno presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (il "**Ministero**"), a mente dell'art. 4, comma 2 della Legge Marzano, il programma delle Società ex art. 54 D.Lgs. 270/99, predisposto secondo l'indirizzo di cui all'art. 27, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 270/99 (il "**Programma**"). In data 14 gennaio 2015, il Ministero, sentito il Consiglio di Sorveglianza, ha approvato il Programma;

- (E) in data 19 settembre 2016, il Ministero ha autorizzato il disciplinare di gara avente ad oggetto la vendita della partecipazione È Oro e del marchio È Oro;
- (F) in data 3 ottobre 2016, è stato pubblicato il bando per la cessione della partecipazione È Oro e del marchio È Oro;
- (G) il Soggetto Interessato ha richiesto di ottenere informazioni su Mercatone Uno Services ed È Oro e accetta di mantenere riservate tali informazioni ai termini e alle condizioni di seguito stabiliti;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

1. **Premesse**

- 1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. **Definizioni**

- 2.1 In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente accordo (come di seguito definito), ai termini qui di seguito riportati è attribuito il seguente significato:

- (A) “**Accordo**” indica il presente accordo di riservatezza, incluse le premesse, che ne formano parte integrante e sostanziale.
- (B) “**Affiliata**” indica qualsiasi società o altra persona giuridica che, direttamente o indirettamente, sia partecipata da e/o sia controllata da e/o controlli, e/o sia soggetta a controllo comune da parte dello stesso soggetto che esercita il controllo su una delle Parti; resta inteso che per “controllo” si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 2359 del Codice Civile italiano.
- (C) “**Informazioni Confidenziali**” indica qualsiasi informazione, dato o documento riguardante le Società, È Oro e/o le loro Affiliate che sia trasmesso verbalmente, per iscritto o in qualunque altro modo al Soggetto Interessato o a sue Parti Correlate (come di seguito definite) o comunque messo a disposizione delle stesse, ed indipendentemente dalla qualifica di “confidenziale”, incluse, senza limitazioni, tutte le informazioni riguardanti i diritti di proprietà intellettuale delle Società e/o delle loro Affiliate, registrabili o meno, tra cui il know-how aziendale e commerciale, i piani industriali e finanziari, le informazioni commerciali, contabili, legali e/o finanziarie.
- (D) “**Parti Correlate**” indica qualsiasi Affiliata, nonché qualsiasi amministratore, esponente di organi di governo societario, dirigente, impiegato, consulente esterno, partner finanziario e/o commerciale del Soggetto Interessato.

3. **Obblighi di confidenzialità**

- 3.1 Con il presente Accordo, il Soggetto Interessato riconosce e conviene che le Informazioni Confidenziali sono di proprietà esclusiva di Mercatone Uno Services e/o delle sue Affiliate e/o di È Oro, a seconda del caso, e contestualmente si impegna a:

- (A) mantenere le Informazioni Confidenziali strettamente riservate e confidenziali;
 - (B) adottare, a proprie esclusive spese, ogni misura necessaria allo scopo di mantenere la titolarità, nonché la riservatezza, delle Informazioni Confidenziali a favore di Mercatone Uno Services, delle sue Affiliate e/o di È Oro;
 - (C) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente ai fini della attività di *due diligence*; e
 - (D) non utilizzare le Informazioni Confidenziali per fini diversi da quanto specificato al punto (C) che precede.
- 3.2 Le disposizioni di cui al paragrafo 3.1 che precede non precluderanno al Soggetto Interessato di comunicare le Informazioni Confidenziali alle sue Parti Correlate, nella misura strettamente necessaria ai fini dell'attività di *due diligence*. Il Soggetto Interessato si obbliga a far sì che tutte le sue Parti Correlate mantengano le Informazioni Confidenziali strettamente riservate e non le rivelino o le divulgino altrimenti a terzi. A tal fine, il Soggetto Interessato si impegna a far sì che le sue Parti Correlate siano informate con il dovuto preavviso degli obblighi di confidenzialità ai quali sono vincolate ai sensi delle presenti disposizioni ed accettino, per iscritto, tali obbligazioni, restando inteso che il Soggetto Interessato sarà responsabile degli impegni di riservatezza assunti dalle sue Parti Correlate.
- 3.3 Il Soggetto Interessato con il presente Accordo riconosce e prende atto che:
- (A) nessuna delle Informazioni Confidenziali o delle altre informazioni di cui possa venire in possesso potrà considerarsi o interpretarsi come una dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, da parte di Mercatone Uno Services, delle sue Affiliate e/o di È Oro; e
 - (B) né il Soggetto Interessato né qualsiasi delle sue Parti Correlate avrà diritto di fare affidamento sull'accuratezza o completezza delle Informazioni Confidenziali.
- 3.4 Gli obblighi di confidenzialità di cui al presente Accordo non riguarderanno le Informazioni Confidenziali che:
- (A) siano già di pubblico dominio o legalmente in possesso del Soggetto Interessato, al momento della comunicazione al medesimo;
 - (B) divengano note al Soggetto Interessato senza alcuna violazione del presente Accordo.
- 3.5 Qualora non fosse più intenzione del Soggetto Interessato dar seguito alle attività di *due diligence*, esso sarà tenuto a restituire a Mercatone Uno Services, alle sue Affiliate e/o a È Oro (a richiesta di una qualsiasi delle stesse) tutto il materiale ed i documenti di cui sia venuto in possesso, senza farne e/o conservarne alcuna copia. Indipendentemente dalla restituzione di tali materiali e documenti, il Soggetto Interessato rimarrà vincolato (e farà in modo che le sue Parti Correlate rimangano vincolate) ai termini del presente Accordo.

3.6 Qualora il Soggetto Interessato fosse tenuto a rendere note a terzi alcune Informazioni Confidenziali, quale conseguenza di obblighi legali o regolamentari o a seguito di legittima richiesta da parte delle autorità competenti, sarà tenuto ad informare senza ritardo Mercatone Uno Services, le sue Affiliate e/o È Oro di tali circostanze, prima che le Informazioni Confidenziali siano rese note, comunicate, divulgate a soggetti terzi ovvero divengano altrimenti di pubblico dominio.

4. **Obblighi di non sollecitazione e non Interferenza con fornitori, locatori e controparti**

4.1 Salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra le Parti, il Soggetto Interessato si impegna a non contattare, sollecitare, assumere o in qualsiasi modo impiegare, per qualsiasi motivo, direttamente o indirettamente, alcun dirigente, dipendente o altro collaboratore di Mercatone Uno Services, delle sue Affiliate e/o di È Oro, indipendentemente dalla natura legale del rapporto di lavoro in questione, senza la preventiva autorizzazione scritta di Mercatone Uno Services. Inoltre, per qualsiasi violazione delle previsioni contenute in questa clausola con riferimento all'assunzione di qualsiasi dirigente o qualsiasi direttore di punto di vendita di Mercatone Uno Services, delle sue Affiliate e/o di È Oro il Soggetto Interessato dovrà pagare a Mercatone Uno Services una penale pari ad Euro 1.000.000,00 (*un milione*).

4.2 Salvo quanto diversamente previsto per iscritto tra le Parti, il Soggetto Interessato si impegna a non porre in essere, indipendentemente dal verificarsi di un effettivo danno a Mercatone Uno Services o qualsiasi delle Società o ad È Oro, alcun comportamento che, direttamente o indirettamente, possa creare in qualsivoglia modo interferenze o turbamenti nei rapporti con i fornitori, con i locatori e controparti delle Società e/o di È Oro. Per qualsiasi violazione di tale previsione il Soggetto Interessato dovrà pagare a Mercatone Uno Services una penale pari ad Euro 2.000.000,00 (*due milioni*).

4.3 Il Soggetto Interessato si impegna, inoltre, a far sì che tutte le sue Parti Correlate rispettino i divieti contenuti in questo articolo. Il Soggetto Interessato riconosce che il mancato rispetto di tali divieti (incluso il divieto a carico delle sue Parti Correlate) sarà considerato, *inter alia*, concorrenza sleale, con tutte le conseguenze del caso.

5. **Durata**

5.1 Il presente Accordo diverrà valido ed efficace tra le Parti a decorrere dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di 24 mesi da tale data.

6. **Comunicazioni**

6.1 Tutte le comunicazioni, i documenti, o le richieste previste ai sensi del presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti, potranno essere effettuate per raccomandata A.R. e anticipate, in ogni caso, via *e-mail* ai seguenti indirizzi delle Parti:

(A) se a Mercatone Uno Services:

Mercatone Uno Services S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

All'attenzione dei Commissari Straordinari
Avv. Stefano Coen
Dott. Ermanno Sgaravato
Prof. Dott. Vincenzo Tassinari
c/o
Avv. Giorgio Mariani
Studio Legale Associato
In Associazione con Simmons & Simmons LLP
Via Tommaso Grossi, n. 2
20121 Milano

anticipata via e-mail al seguente indirizzo
eoro@simmons-simmons.com

(B) se al Soggetto Interessato:

Indirizzo Postale: [●]
E-mail: [●]
All'attenzione di: [●]

7. **Miscellanea**

- 7.1 Il presente Accordo potrà essere modificato esclusivamente per atto scritto e sottoscritto da tutte le Parti. Il presente Accordo sarà vincolante per le Parti e per i loro successori ed aventi causa.
- 7.2 Per ogni questione non espressamente disciplinata dal presente Accordo, le Parti fanno espresso riferimento al Codice Civile italiano e, in ogni caso, alle leggi italiane applicabili. Ogni riferimento all'impegno di una Parte di procurare o garantire il fatto del terzo dovrà interpretarsi come riferimento all'articolo 1381 del Codice Civile italiano.
- 7.3 L'eventuale tolleranza di una delle Parti alla condotta di qualsiasi altra Parte in violazione dei termini e condizioni del presente Accordo non dovrà interpretarsi in nessun modo come rinuncia ad un qualunque diritto e/o al diritto di richiedere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni di cui al presente Accordo.

8. **Legge regolatrice e foro competente**

- 8.1 Il presente Accordo ed i relativi diritti ed obblighi delle Parti saranno disciplinati ed interpretati in conformità con le leggi della Repubblica Italiana, con espressa esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
- 8.2 Ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'adempimento delle obbligazioni, la violazione dei termini e condizioni, la risoluzione o l'esecuzione del presente Accordo, o altrimenti nascente in relazione al medesimo, che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

[Spazio lasciato intenzionalmente vuoto]

MERCATONE UNO SERVICES S.p.A. in A.S.

Data

Avv. Stefano Coen

Dott. Ermanno Sgaravato

Prof. Dott. Vincenzo Tassinari

IL SOGGETTO INTERESSATO

Data

Firma (con indicazione del firmatario)

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile italiano, il Soggetto Interessato riconosce ed espressamente dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli: articolo 3 (Obblighi di Confidenzialità); articolo 4 (Obblighi di non sollecitazione e non interferenza con fornitori, locatori e controparti); articolo 5 (Durata); articolo 8 (Legge regolatrice e Foro competente).

IL SOGGETTO INTERESSATO

Firma (con indicazione del firmatario)
